

1. Tali edifici sono elementi significativi della storia e della cultura del Comune di Fiesso d'Artico e vanno tutelati in rapporto al loro stato di conservazione, al valore intrinseco della singola parte dell'opera ed a quello complessivo dell'insieme, anche in riferimento all'ambiente in cui è inserito.

2. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici di valore storico testimoniale, individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono destinati alla sistemazione a verde mediante l'utilizzo di esemplari arborei e arbustivi autoctoni. E' fatto obbligo di mantenere le alberature esistenti ed il decoro complessivo dell'area.

3. Negli interventi sugli edifici di carattere storico testimoniale precisamente indicati negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni relative ai materiali e modalità di intervento:

- a) *Coperture, grondaie e pluviali*: le coperture degli edifici devono essere in coppi tradizionali; nel caso di risanamento comportante la sostituzione parziale dei coppi originali, nel ripristino si dovrà aver cura di intervallare coppi nuovi e vecchi al fine di rendere quanto più omogeneo il manto di copertura. In particolare i coppi nuovi saranno impiegati come canali e i coppi vecchi usati come copertura. Le grondaie saranno di sezione semicircolare, in rame o altro metallo verniciato con i toni del bruno; i pluviali avranno sezione circolare.
- b) *Oscuri e serramenti*: gli oscuri saranno in legno naturale o verniciati, nel rispetto delle caratteristiche originarie o tipiche. Gli infissi saranno in legno con finestre ad una o due ante nelle dimensioni rettangolari caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale.
- c) *Intonaci e materiali esterni*: nel caso di sostituzione di intonaci esterni deteriorati, o di realizzazione di nuovi intonaci, essi dovranno essere del tipo tradizionale, anche in malta bastarda, fratazzati sommariamente o gettati a cazzuola e dovranno essere realizzati in andamento alla muratura. Intonaci diversi (lisciatura di calce o marmorini) potranno essere realizzati sempre nel rispetto delle caratteristiche originarie o tipiche. Componenti cromatiche: le componenti cromatiche dovranno armonizzarsi con quelle tradizionali del luogo. Tra queste si consigliano: le tinte paglierino, oca chiaro, giallo oca; le tinte rosso mattone chiaro; le tinte bianco sporco. Non sono ammessi l'acciaio e il calcestruzzo come materiali esterni.
- d) *Portici*: i portici devono essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica: non sono ammessi portici in aggetto.

4. Sono ammesse deroghe ad alcuni dei sopra precisati parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.

5. L'analisi filologica, condotta preliminarmente al progetto, potrà mostrare valori diversi da quelli attribuiti dalla V.P.R.G., in tal caso su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale Integrata, il Dirigente può disporre la modifica del grado di protezione. A tale possibilità di revisione sono esclusi gli edifici vincolati con il "Primo Grado di Protezione".

6. Per gli edifici vincolati, nel caso di crolli o demolizioni, parziali o totali, accidentali o non, la ricostruzione *di parti certe o comunque documentate, quando queste sono utili alla rilettura o reinterpretazione dell'assetto originario del bene tutelato,(1)* può essere consentita.

7. Qualsiasi intervento su edifici di valore storico-testimoniale, vincolati ai sensi del presente articolo, devono essere esaminati dalla C.E.C. Integrata e assoggettati a Nulla-osta ambientale nel caso in cui riguardino immobili interessati da vincolo ai sensi del D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490.

8. Si riportano di seguito i gradi di protezione assegnati a ciascun corpo di fabbrica degli edifici di valore storico testimoniale di cui al primo comma del presente articolo, nonché le relative destinazioni d'uso ammesse, così abbreviate:

A = residenza ed annessi alla residenza;

B = annessi rustici;

C = terziario diffuso;

D = agriturismo;

E = Servizi ed attrezzature collettive.

(1) Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.02.2007, avente ad oggetto: "**Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni ad articoli N.T.A. e del RE. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione**", in vigore dal 16.03.2007.